SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 40. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 41. — Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 42 *(Scopo, durata ed articolazione del corso).* — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5.500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 43 *(Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline).* — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

Art. 44. — L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o piu docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 45 *(Corsi monografici)*. — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 46 *(Esami)*. — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con suluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 47 *(Corso di lingua inglese)*. — Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 48 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5.500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 49 *(Tirocinio post-laurea)*. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 50 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalià del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;
b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studi alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattrordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 51 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, succellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche:

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato)

microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. «*Tirocinio elettivo*» *di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzato all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):

metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;
b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
geriatria;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endrocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. *Area della patologia applicata a correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;
b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;
c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;
d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 137

87A8535

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1987, n. **411.**

Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici ed in particolare quanto previsto dall'art. 2 in materia di determinazione delle mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario stabilire un limite di altezza e la misura di detto limite;

Sentiti i Ministeri interessati;

Viste le note n. 65205/8.93.12 e n. 65270/5.5.209 rispettivamente datate 3 e 5 giugno 1987 con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha invitato le organizzazioni sindacali più rappresentative ad esprimere — ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 — il proprio parere durante la riunione convocata l'11 predetto mese presso lo stesso Dipartimento, con l'avvertenza che l'eventuale assenza sarebbe stata ritenuta come tacita rinuncia al diritto dell'organizzazione sindacale ad essere sentita;

Visti i verbali relativi alle risultanze delle consultazioni delle organizzazioni sindacali invitate alla riunione dell'11 giugno 1987;

Sentita la commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha espresso il proprio parere con nota pervenuta in data 6 giugno 1987;

Considerata la necessità di stabilire per determinate mansioni e qualifiche speciali un limite di altezza con relativa misura ai fini della partecipazione a pubblici concorsi indetti dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese, registro n. 6, foglio n. 331, con il quale sono state delegate talune funzioni al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione

Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici, sono stabiliti i limiti e le misure di altezza secondo le disposizioni previste dai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Ministero della difesa: Forze armate

1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale e sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è richiesta una statura non inferiore a m 1,65.

2. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale e sottufficiale della Marina il limite massimo di statura non può superare i m 1,95. Per il personale pilota della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica la statura non può superare i m 1,87.

3. Per l'ammissione ai concorsi per l'Arma dei carabinieri la statura minima è stabilita nei termini seguenti:

1) m 1,70 per gli ufficiali;

2) m 1,65 per i sottufficiali e i militari di truppa a piedi;

3) m 1,68 per i militari di truppa a cavallo;

4) m 1,90 per i militari di truppa del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo, ad allievo vice ispettore, a vice commissario della Polizia di Stato e per i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne.

2. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,80.

Art. 4.

Ministero delle finanze: Corpo della guardia di finanza

Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo finanziere e ad allievo sottufficiale e allievo ufficiale di complemento del Corpo della guardia di finanza il limite di statura minima è fissato in m 1,65, mentre per i concorsi per la nomina ad ufficiale dello stesso Corpo il limite suddetto è stabilito in m 1,68.

Art. 5.

Ministero dell'agricoltura e foreste: Corpo forestale dello Stato

Per l'ammissione ai concorsi per la nomina a guardia, guardia scelta, a sottufficiale e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesto un limite minimo di statura di m 1.65.

Art. 6.

Ente ferrovie dello Stato

Per l'ammissione ai concorsi di assunzione per il personale dell'Ente ferrovie dello Stato è richiesto il sottoindicato limite minimo di statura per i correlativi profili professionali:

1) m 1,55 per macchinista;
2) m 1,60 per conduttore;
3) m 1,55 per capo stazione;
4) m 1,55 per assistente di stazione;
5) m 1,55 per capo gestione.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 luglio 1987

p. *Il Presidente:* PALADIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1987
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 399

87G0620

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 settembre 1987.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 1.000 miliardi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7, comma sesto, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi sul bilancio del Ministero del lavori pubblici, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate o ancora da avviarsi;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1987;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986, emesso in attuazione dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale è stato varato un programma straordinario di interventi di edilizia penitenziaria, tra i quali opere di recupero e ristrutturazione degli istituti penitenziari di Massa C.C., Alghero C.R., Lucca C.C., Alessandria C.R.;

Ritenuto che, al fine di consentire ai competenti provveditorati alle opere pubbliche di avviare le necessarie procedure, occorre assegnare un primo finanziamento per i citati interventi da eseguirsi presso gli istituti di Massa C.C., Alghero C.R., Lucca C.C., Alessandria C.R., dai fondi di cui all'art. 11 legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che, allo scopo di permettere l'ultimazione di taluni interventi di manutenzione edilizia necessari alla funzionalità della casa circondariale di Imperia, occorre assegnare per detto istituto un finanziamento, da prelevarsi dai fondi riservati, ex art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, alla manutenzione ed al risanamento igienico-sanitario del patrimonio edilizio esistente, previo inserimento del predetto istituto nell'elenco di interventi predisposto con decreto interministeriale in data 11 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1986;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere all'integrazione di fondi per il completamento di lavori e per la definizione delle pratiche amministrativo-contabili relativamente ai nuovi istituti di: Melfi C.C., Catania C.C. e C.P.M. (Bicocca);

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie, da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge del 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

1) Catania C.C. - C.P.M. (Bicocca - Esercizio 1986 . . . . L. 900.000.000

2) Melfi C.C. - Esercizio 1986 . . » 500.000.000

È approvato l'inserimento della casa circondariale di Imperia nell'elenco degli istituti da finanziarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 4 legge 7 marzo 1985, n. 99, varato con il decreto interministeriale in data 11 marzo 1986.

Per l'ultimazione di taluni interventi necessari alla manutenzione delle strutture, viene assegnata per detto istituto la somma di L. 80.000.000, da prelevarsi dal residuo di fondi riservati ai sensi del citato art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99.

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dai fondi stanziati ai sensi dell'art. 11 legge 22 dicembre 1984, n. 887, da destinare alle opere di recupero e ristrutturazione negli istituti penitenziari di:

1) Massa C.C.	L.	3.500.000.000
2) Alghero C.R.	»	2.000.000.000
2) Lucca C.C.	»	5.000.000.000
2) Alessandria C.R.	»	12.000.000.000

Per effetto del presente decreto, la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 7 marzo 1985, n. 99, art. 4, è la seguente:

esercizio finanziario 1985: L. 19.901.000.000, destinata al finanziamento degli ulteriori interventi di cui al secondo comma del citato art. 4 della legge n. 99/1985.

La disponibilità complessiva dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è la seguente:

esercizio 1986: L. 77.000.000, esercizio 1977: L. 5.000.000.000, esercizio 1988: L. 127.915.000.000, esercizio 1989: L. 198.225.000.000, esercizio 1990: L. 260.000.000.000, per un totale di L. 591.217.000.000, destinate al completamento delle opere di cui al programma dei nuovi istituti penitenziari.

La disponibilità complessiva dei fondi stanziati con la legge 22 dicembre 1984, art. 11, ammonta a L. 507.500.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1987

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro dei lavori pubblici
DE ROSE

87A8879

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 settembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Pescia;

sono state dichiarate estinte trentasette chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;.

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 8, 15 e 31 è la seguente:

8. Comune di Buggiano, parrocchia di Maria SS. della Salute e San Niccolao Vescovo, sita in 51011 Buggiano, piazza Pretorio.

15. Comune di Massa Cozzile, parrocchia della Santissima Trinità, sita in 51010 frazione Traversagna, piazza D'Azeglio, 1.

31. Comune di Pescia, parrocchia dei Santi Tommaso e Ansano, sita in 51010 frazione Castelvecchio Valleriana;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 6, 11, 22, 23, 24 e 30 è la seguente:

6. Comune di Buggiano, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 51011 Borgo a Buggiano, via Indipendenza, nota anche come chiesa pievania in Borgo a Buggiano.

11. Comune di Massa Cozzile, chiesa parrocchiale della SS. Trinità, sita in 51010 frazione Traversagna, piazza D'Azeglio, 1.

22. Comune di Pescia, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata in Pescia, sita in 51017 Pescia, via Vetturali, nota anche come chiesa pievania della SS. Annunziata in Pescia.

23. Comune di Pescia, chiesa parrocchiale dei Santi Stefano e Niccolao in Pescia, sita in 51017 Pescia, piazza Scala Santa, 1, nota anche come chiesa prioria dei Santi Stefano e Niccolao in Pescia.

24. Comune di Pescia, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Sorana, sita in 51010 frazione Sorana, via Chiesa, 1, nota anche come chiesa pievania dei Santi Pietro e Paolo in Sorana.

30. Comune di Pieve a Nievole, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro Apostolo e Marco Evangelista in Pieve a Nievole, sita in 51018 Pieve a Nievole, piazza S. Marco, 1, nota anche come chiesa pievania dei Santi Pietro Apostolo e Marco Evangelista in Pieve a Nievole.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8779

DECRETO 21 settembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoquaranta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centoquarantasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Ivrea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquaranta parrocchie costituite nella diocesi di Ivrea;

sono state dichiarate estinte centoquarantasette chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia e di una chiesa parrocchiale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;.

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 43 è la seguente:

43. Chivasso, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 10034 frazione Boschetto, piazza S. Giovanni, 1;

nell'elenco di cui all'art. 3, l'esatta denominazione e sede della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 41 è la seguente:

41. Chivasso, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 10034 frazione Boschetto.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8780

DECRETO 21 settembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentottantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentotredici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentottantasette parrocchie costituite nella diocesi di Bergamo;

sono state dichiarate estinte quattrocentotredici chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie contraddistinte dal numero d'ordine per ciascuna indicato è la seguente:

1. Comune di Adrara S. Martino, parrocchia dei Santi Martino, Carlo Borromeo e Natività della Beata Vergine, con sede in 24060 Adrara S. Martino, piazza Umberto I n. 17.

11. Comune di Albino, parrocchia di S. Antonio di Padova, con sede in località Fiobbio, 24021 Albino, piazza Pierina Morosini n. 1.

15. Comune di Algua, parrocchia dei Santi Antonio Ab. e Pietro Apostolo e Martire, con sede in località Rigosa, 24010 Algua.

19. Comune di Almenno S. Salvatore, parrocchia di S. Salvatore, con sede in 24031 Almenno S. Salvatore, via 25 Aprile n. 5.

33. Comune di Azzone, parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, Maria Maddalena e Rocco, con sede in 24020 Azzone, via Nazionale n. 10.

51. Comune di Bergamo, parrocchia di S. Alessandro della Croce, con sede in 24100 Bergamo, via Pignolo n. 77.

54. Comune di Bergamo, parrocchia di S. Anna, con sede in 24100 Bergamo, via Borgo Palazzo n. 49.

95. Comune di Calolziocorte, parrocchia di S. Brigida Vergine e Immacolata Concezione di Maria SS., con sede in località Lorentino, 24032 Calolziocorte, piazza S. Brigida n. 6.

96. Comune di Calolziocorte, parrocchia della S. Famiglia, con sede in località Pascolo, 24032 Calolziocorte, via Cavour n. 40.

97. Comune di Calolziocorte, parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in località Rossino, 24032 Calolziocorte, piazza S. Lorenzo n. 1.

98. Comune di Calolziocorte, parrocchia di Santi Cosma e Damiano, con sede in località Sala, 24032 Calolziocorte, via dei SS. Cosma e Damiano n. 57.

100. Comune di Camerata Cornello, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 24010 località Camerata Cornello, via Centro n. 16.

102. Comune di Capriate S. Gervasio, parrocchia di S. Alessandro Martire, con sede in località Capriate d'Adda, 24042 Capriate S. Gervasio. piazza della Vittoria n. 14.

103. Comune di Capriate S. Gervasio, parrocchia del SS. Nome di Maria, con sede in località Crespi (d'Adda), 24042 Capriate S. Gervasio, via Stadium n. 8.

106. Comune di Caprino Bergamasco, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in località Celana, 24030 Caprino Bergamasco, via S. Carlo.

111. Comune di Carobbio degli Angeli, parrocchia di S. Stefano Protomartire, con sede in località S. Stefano degli Angeli, 24060 Carobbio degli Angeli, via Brigata Lupi n. 7.

112. Comune di Carona, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede 24010 Carona, via Papa Giovanni XXIII n. 4.

114. Comune di Casazza, parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in località Mologno, 24060 Casazza, via Pieve n. 6.

117. Comune di Castelli Calepio, parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in località Calepio, 24060 Castelli Calepio, via Sagrato S. Lorenzo n. 3.

119. Comune di Castelli Calepio, parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in località Tagliuno, 24060 Castelli Calepio, via Sagrato n. 5.

127. Comune di Cenate Sopra, parrocchia di S. Leone Papa, con sede in località Cenate S. Leone, 24069 Cenate Sopra, via Giovanni XXIII n. 7.

131. Comune di Cerete, parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, con sede in località Cerete Alto, 24020 Cerete, via S. Giovanni Bosco.

133. Comune di Chignolo d'Isola, parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in 24040 Chignolo d'Isola, via IV Novembre n. 4.

135. Comune di Cisano Bergamasco, parrocchia di S. Zenone, con sede in 24034 Cisano Bergamasco, piazza Vittorio Veneto n. 7.

136. Comune di Cisano Bergamasco, parrocchia di S. Gregorio, con sede in località S. Gregorio, 24034 Cisano Bergamasco, piazza Giovanni XXIII.

141. Comune di Clusone, parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, con sede in località Fiorine, 24023 Clusone, via Fiorine n. 21.

142. Comune di Colere, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 24020 Colere, via del Camposanto n. 5.

149. Comune di Cortenuova al Piano, parrocchia di S. Alessandro Martire, con sede in località Cortenuova, 24050 Cortenuova al Piano, via Marconi n. 2.

154. Comune di Costa Serina, parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in 24010 Costa Serina, via S. Lorenzo n. 19.

155. Comune di Costa Serina, parrocchia di S. Erasmo Vescovo e Martire, con sede in località Trafficanti, 24010 Costa Serina, n. 35.

157. Comune di Credaro, parrocchia di S. Giorgio Martire, con sede in 24060 Credaro, via S. Francesco d'Assisi n. 25.

158. Comune di Curno, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 24035 Curno, piazza Giovanni XXIII n. 16.

162. Comune di Dalmine, parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenza Martiri, con sede in località Guzzanica, 24044 Dalmine, via S. Vito n. 7.

164. Comune di Dalmine, parrocchia di S. Michele Arcangelo e SS. Redentore, con sede in località Sabbio, 24044 Dalmine, via Don Seghezzi n. 3.

165. Comune di Dalmine, parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in località Sforzatica, 24044 Dalmine, via Carrara n. 4.

180. Comune di Fonteno, parrocchia dei Santi Faustino e Giovita, con sede in 24060 Fonteno, piazza Ongaro n. 20.

181. Comune di Foppolo, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 24010 Foppolo, via Conciliazione numero 4.

186. Comune di Gandino, parrocchia di S. Nicola Vescovo e S. Lorenzo Martire, con sede in località Barzizza, 24024 Gandino, via Monte Grappa n. 5.

189. Comune di Gandosso, parrocchia dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria, con sede in 24060 Gandosso, via Prato Alto n. 4.

193. Comune di Gerosa, parrocchia di S. Croce, con sede in 24010 Gerosa, via Roma n. 50.

194. Comune di Ghisalba, parrocchia di S. Lorenzo Levita e Martire, con sede in 24050 Ghisalba, via Castello numero 10.

195. Comune di Gorlago, parrocchia di S. Pancrazio Martire, con sede in 24060 Gorlago, via Caniana n 1.

201. Comune di Grone, parrocchia Natività di Maria Vergine, con sede in 24060 Grone, via S. Maria Nascente n. 30.

202. Comune di Grone, parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in località Monte Grone, 24060 Grone, via Provinciale n. 20.

208 Comune di Locatello, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 24030 Locatello, piazza S. Maria Assunta.

209. Comune di Lurano, parrocchia di S. Lino Papa e Martire, con sede in 24053 Lurano, via Secco Suardo n. 9.

212. Comune di Mapello, parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in 24030 Mapello, via Fratelli Calvi numero 5.

214. Comune di Mapello, parrocchia di S. Zenone Vescovo e Martire, con sede in località Valtrighe, 24030 Mapello, via S. Zenone n. 3.

215. Comune di Martinengo, parrocchia di S. Agata Vergine e Martire, con sede in 24057 Martinengo, via S. Agata n. 1.

221. Comune di Monte Marenzo, parrocchia di S. Paolo Apostolo, con sede in 24030 Monte Marenzo, via Chiesa n. 3.

223. Comune di Mornico, parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in 24050 Mornico, via Roma n. 1.

227. Comune di Nembro, parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in 24027 Nembro, piazza Umberto I numero 5.

228. Comune di Olmo al Brembo, parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in 24010 Olmo al Brembo, via S. Antonio n. 2.

229. Comune di Oltre il Colle, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 24013 Oltre il Colle, via Roma n. 13.

230. Comune di Oltre il Colle, parrocchia di S. Maria Maddalena e S. Maria Immacolata, con sede in località Zambla, 24013 Oltre il Colle, via Vidali n. 53.

246. Comune di Palazzago, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 24030 Palazzago, via Maggiore n. 19.

248. Comune di Parre, parrocchia del S. Cuore di Gesù, con sede in località Ponte Selva, 24020 Parre, via Provinciale n. 56.

258. Comune di Ponte Nossa, parrocchia di S. Maria Annunciata, con sede in 24028 Ponte Nossa, piazza Santuario n. 23.

267. Comune di Pradalunga, parrocchia di S. Lucia Vergine e Martire, con sede in località Cornale, 24020 Pradalunga, via Dante Alighieri n. 24.

268. Comune di Pradalunga, parrocchia dei Santi Cristoforo e Vincenzo Martiri, con sede in 24020 Pradalunga, piazza Fratelli Vassalli n. 1.

270. Comune di Premolo, parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in 24028 Premolo, via Ranica.

272. Comune di Ranica, parrocchia dei Santi Sette Fratelli Martiri, con sede in 24020 Ranica, piazza Giovanni XXIII n. 1.

273. Comune di Ranzanico, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 24060 Ranzanico, via F. Borromeo numero 4.

276. Comune di Romano di Lombardia, parrocchia di S. Maria Assunta e S. Giacomo Maggiore Apostolo, con sede in 24058 Romano di Lombardia, vicolo Chiuso numero 20.

279. Comune di Roncola, parrocchia di S. Bernardo Abate e Dottore, con sede in 24030 Roncola, piazza Marconi n. 1.

284. Comune di S. Giovanni Bianco, parrocchia di S. Maria Assunta e S. Gallo, con sede in località S. Gallo, 24015 S. Giovanni Bianco n. 2.

285. Comune di S. Giovanni Bianco, parrocchia dei Santi Giovanni Apostolo ed Evangelista, e Antonio Abate, con sede in 24015 S. Giovanni Bianco, piazza della Chiesa.

289. Comune di S. Pellegrino Terme, parrocchia Invenzione di S. Croce, con sede in località Santa Croce, 24016 S. Pellegrino Terme, piazza della Chiesa n. 19.

290. Comune di S. Brigida, parrocchia di S. Brigida Vergine, con sede in 24010 S. Brigida, via Colla n. 7.

292. Comune di S. Omobono Imagna, parrocchia di S. Omobono, con sede in località Mazzoleni, 24030 S. Omobono Imagna, piazza Mazzoleni n. 1.

302. Comune di Sedrina, parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in località Botta di Sedrina, 24010 Sedrina, via Camozzo.

317. Comune di Sorisole, parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in 24010 Sorisole, piazza S. Pietro numero 1.

325. Comune di Stezzano, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 24040 Stezzano, via A. Locatelli n. 1.

329. Comune di Taleggio, parrocchia dei Santi Giovanni Battista, Pietro e Paolo Apostoli e Ambrogio Dottore, con sede in località Sottochiesa, 24010 Taleggio.

336. Comune di Torre de' Busi, parrocchia dei Santi Michele Arcangelo e Giovanni Battista, con sede in 24030 Torre de' Busi, via Giovanni XXIII n. 1.

340. Comune di Treviolo, parrocchia dei Santi Nazario e Celso, con sede in località Curnasco, 24048 Treviolo, piazza Don Stefano Personeni n. 11.

342. Comune di Treviolo, parrocchia di S. Giorgio Martire, con sede in 24048 Treviolo, piazza Mons. Benedetti n. 31.

352. Comune di Valleve, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in 24010 Valleve.

353. Comune di Valnegra, parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in 24010 Valnegra, via Chiesa n. 2.

354. Comune di Valsecca, parrocchia di S. Marco Evangelista, con sede in 24030 Valsecca.

364. Comune di Vigano S. Martino, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 24060 Vigano S. Martino, piazza Chiesa.

367. Comune di Villa d'Almè, parrocchia del S. Cuore di Gesù, con sede in località Bruntino, 24018 Villa d'Almè. via Foresto n. 6.

369 Comune di Villa di Serio, parrocchia di S. Stefano Protomartire, con sede in 24020 Villa di Serio, via Roma numero 4.

381. Comune di Zogno, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in località Endenna, 24019 Zogno, via Centro n. 20.

382. Comune di Zogno, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in località Grumello de' Zanchi, 24019 Zogno n. 10.

385. Comune di Zogno, parrocchia di S. Stefano Protomartire, con sede in località Stabello, 24019 Zogno, via Centro n. 45;

nell'elenco di cui all'art. 3, l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali contraddistinte al numero d'ordine per ciascuna indicato è la seguente:

18. Comune di Algua, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo Martire (nota come chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo), con sede in località Sambusita, 24010 Algua.

31 Comune di Ardesio, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, con sede in 24020 Ardesio.

55. Comune di Bergamo, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata e S. Vittore Martire (nota anche come chiesa parrocchiale di S. Maria e S. Vittore), con sede nel quartiere di Grumello del Piano, 24100 Bergamo, via piazza Aquileia n. 8.

59. Comune di Bergamo, chiesa parrocchiale di S. Agata al Carmine, con sede in 24100 Bergamo, via Bartolomeo Colleoni.

60. Comune di Bergamo, chiesa parrocchiale di S. Alessandro della Croce, con sede in 24100 Bergamo, via Pignolo n. 77.

63. Comune di Bergamo, chiesa parrocchiale di S. Anna (nota anche come chiesa parrocchiale di S. Anna in Borgo Palazzo), con sede in 24100 Bergamo, via Borgo Palazzo n. 49.

72. Comune di Bergamo, chiesa parrocchiale di S. Colombano (nota anche come chiesa parrocchiale di S. Colombano Abate), con sede nel quartiere di Valtesse, via S. Colombano, 22.

108. Comune di Capriate S. Gervasio, chiesa parrocchiale di S. Alessandro Martire, con sede in località Capriate d'Adda, 24042 Capriate S. Gervasio, piazza delle Vittorie n. 14.

109. Comune di Capriate S. Gervasio, chiesa parrocchiale del SS. Nome di Maria, con sede in località Crespi (d'Adda), 24042 Capriate S. Gervasio, via Stadium n. 8.

160. Comune di Costa Serina, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Vescovo e Martire, con sede in 24010 Costa Serina.

161. Comune di Costa Serina, chiesa parrocchiale di S. Erasmo Vescovo e Martire (nota anche come chiesa parrocchiale di S. Erasmo), con sede in località Trafficanti, 24010 Costa Serina.

163 Comune di Credaro, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, con sede in 24060 Credaro.

204. Comune di Gromo, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo (nota anche come chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo), con sede in Boario, 24020 Gromo.

269. Comune di Ponte S. Pietro, chiesa parrocchiale di S. Antonino Martire, con sede in località Locate, 24036 Ponte S. Pietro.

280. Comune di Ranica, chiesa parrocchiale dei Santi Sette Fratelli Martiri, con sede in 24020 Ranica.

284. Comune di Romano di Lombardia, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Giacomo Maggiore Apostolo, con sede in 24058 Romano di Lombardia.

288. Comune di Roncobello, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli (nota anche come chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo), con sede in 24010 Roncobello.

304. Comune di S. Omobono Imagna, chiesa parrocchiale di S. Omobono, con sede in località Mazzoleni, 24030 S. Omobono Imagna.

383. Comune di Vigano S. Martino, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista (detta anche di S. Martino), con sede in 24060 Vigano S. Martino.

388. Comune di Villa di Serio, chiesa parrocchiale di S. Stefano Protomartire (nota anche come chiesa parrocchiale di S. Stefano), con sede in 24020 Villa di Serio.

398. Comune di Vilminore, chiesa parrocchiale di SS. Trinità, con sede in località Vilmaggiore, 24020 Vilminore;

nell'elenco di cui all'art. 4 vengono così rettificati i seguenti rapporti successori:

1. Comune di Adrara S. Martino, alla chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo, con sede in 24060 Adrara S. Martino, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Martino e Carlo Borromeo e Natività della Beata Vergine, con sede in 24060 Adrara S. Martino, piazza Umberto I n. 17.

2. Comune di Adrara S. Martino, alla chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo, con sede in località Collepiano, 24060 Adrara S. Martino, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Martino e Carlo Borromeo e Natività della Beata Vergine, con sede in 24060 Adrara S. Martino, piazza Umberto I n. 17.

3. Comune di Adrara S. Martino, alla chiesa parrocchiale Natività di Maria Santissima, con sede in località Costa d'Adrara, 24060 Adrara S. Martino, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Martino e Carlo Borromeo e Natività della Beata Vergine, con sede in 24060 Adrara S. Martino, piazza Umberto I n 17.

4. Comune di Algua, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo Martire, con sede in località Sambusita, 24010 Algua, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Antonio Abate e Pietro Apostolo Martire, con sede in località Rigosa, 24010 Algua.

5. Comune di Algua, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, con sede in località Rigosa, 24010 Algua, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Antonio Abate e Pietro Apostolo Martire, con sede in località Rigosa, 24010 Algua.

12. Comune di Azzone, alla chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, con sede in 24020 Azzone, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, Maria Maddalena e Rocco, con sede in 24020 Azzone, via Nazionale n. 10.

13. Comune di Azzone, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, sede in località Dezzo di Scalve, 24020 Azzone, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, Maria Maddalena e Rocco, con sede in 24020 Azzone, via Nazionale n. 10.

21. Comune di Calolziocorte, alla chiesa parrocchiale di S. Brigida Vergine, con sede in località Lorentino, 24032 Calolziocorte, per l'intero patrimonio succede la parrocchia S. Brigida Vergine e Immacolata Concezione di Maria SS., con sede in località Lorentino, 24032 Calolziocorte, piazza S. Brigida n. 6.

22. Comune di Calolziocorte, alla chiesa parrocchiale di Immacolta Concezione di Maria SS., con sede in località Sopracornola, 24032 Calolziocorte, per l'intero patrimonio succede la parrocchia S. Brigida Vergine e Immacolata Concezione di Maria SS., con sede in località Lorentino, 24032 Calolziocorte, piazza S. Brigida n. 6.

23. Comune di Dalmine, alla chiesa parrocchiale di S. Maria di Oleno, con sede in località Sforzatica d'Oleno, 24044 Dalmine, per i beni oggi così distinti in catasto censuario di Sforzatica, partita 1997, numeri 1064, 1160 e 1161, succede la parrocchia del S. Cuore Immacolato di Maria, con sede in località Brembo di Sforzatica, 24044 Dalmine, via Pesenti n. 50, per l'intero residuo patrimonio succede la parrocchia di S.Maria d'Oleno, con sede in località Sforzatica d'Oleno, 24044 Dalmine, via S. Maria numero 4.

26. Comune di Oltre il Colle, alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, con sede in località Zambla, 24013 Oltre il Colle, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Maria Maddalena e S. Maria Immacolata, con sede in località Zambla, 24013 Oltre il Colle, via Vidali n. 53.

27. Comune di Oltre il Colle, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata, con sede in località Zambla Alta, 24013 Oltre il Colle, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Maria Maddalena e S. Maria Immacolata, con sede in località Zambla, 24013 Oltre il Colle, via Vidali n. 53.

44. Comune di Taleggio, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in località Sottochiesa, 24010 Taleggio, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Giovanni Battista, Pietro e Giovanni Apostoli e Ambrogio Dottore, con sede in località Sottochiesa, 24010 Taleggio.

45. Comune di Taleggio, alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in località Olda, 24010 Taleggio, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Giovanni Battista, Pietro e Paolo Apostoli e Ambrogio Dottore, con sede in località Sottochiesa, 24010 Taleggio.

46. Comune di Taleggio, alla chiesa parrocchiale di Ambrogio Dottore, con sede in località Pizzino, 24010 Taleggio, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Giovanni Battista, Pietro e Giovanni Apostoli e Ambrogiò Dottore, con sede in località Sottochiesa, 24010 Taleggio.

49. Comune di Torre de' Busi, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 24030 Torre de' Busi, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Michele Arcangelo e Giovanni Battista, con sede in 24030 Torre de' Busi, via Giovanni XIII n. 1.

50. Comune di Torre de' Busi, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in località Sogno, 24030 Torre de' Busi, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Michele Arcangelo e Giovanni Battista, con sede in 24030 Torre de' Busi, via Giovanni XXIII n. 1.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8781

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 settembre 1987.

Modificazioni ai decreti ministeriali recanti l'emissione dei CCT decennali con godimento 1° novembre 1986 e dei CCT settennali con godimento 18 novembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 625599/66-AU-122 del 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1986;

n. 625785/66-AU-123 del 12 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali, convertibili, con godimento 18 novembre 1986;

Visti, in particolare, l'art. 2 del cennato decreto del 24 ottobre 1986 e l'art. 3 del decreto in data 12 novembre 1986 con i quali è stato determinato il meccanismo di calcolo del tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, relativamente alle cedole successive alla prima;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, ed, in particolare, l'art. 3, ove si dispone che il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, è anticipato al 31 agosto 1987;

Ritenuto opportuno adeguare la formulazione degli articoli dei suddetti decreti ministeriali, riguardanti il calcolo del tasso d'interesse sui certificati al dettato del cennato decreto-legge n. 348 del 1987;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 625599 del 24 ottobre 1986, meglio citato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

«Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto $\left(\frac{1-t_n}{1-t_o}\right)$ dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma».

Art. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625785 del 12 novembre 1986, meglio citato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

«Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto $\left(\frac{1-t_n}{1-t_o}\right)$ dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1987
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 117

87A8880

DECRETO 25 settembre 1987.

Autorizzazione al Mediocredito dell'Emilia-Romagna ad operare nei territori meridionali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 65 del citato testo unico il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista l'istanza con la quale il Mediocredito dell'Emilia-Romagna ha chiesto di essere autorizzato ad operare nelle aree del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 65 del testo unico n. 218/78, al fine di assistere le imprese romagnole che intendano realizzare iniziative nelle suddette aree;

Vista la disposizione della Banca d'Italia del 9 giugno 1983, n. 6309, con la quale il Mediocredito dell'Emilia-Romagna è stato autorizzato a concedere finanziamenti a medio termine al di fuori dei confini amministrativi di propria competenza a condizione che tali finanziamenti comportino positivi riflessi sulla economia o sulla occupazione della regione Emilia-Romagna e che siano contenuti entro il limite del 5% del totale degli affidamenti;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il Mediocredito dell'Emilia-Romagna è abilitato ad operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del medesimo testo unico, alle condizioni e nei limiti fissati dalla Banca d'Italia con la disposizione del 9 giugno 1983, n. 6309, richiamata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A8815

DECRETO 5 ottobre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 1988, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,17 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a 1 centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad 1 centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalérsi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 254

87A8901

DECRETO 5 ottobre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 aprile 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,57 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a 1 centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad 1 centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 255

87A8902

DECRETO 5 ottobre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 ottobre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 256

87A8903

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 settembre 1987, n. **412.**

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale sono state confermate allo Stato, art. 71, primo comma, lettera *c)*, la determinazione degli interventi in materia fitosanitaria; e demandate alle regioni, art. 66, primo comma, le funzioni amministrative in materia di difesa e lotta fitosanitaria, trasferendo alle regioni medesime, art. 74, primo comma, le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante, con esercizio delle funzioni medesime nel rispetto degli standards tecnici definiti dallo Stato;

Considerato che in alcune regioni è stata constatata la presenza sul platano della malattia denominata «cancro colorato del platano», causata dall'agente patogeno «*Ceratocystis fimbriata*»;

Considerato che l'infezione è particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini, nei viali e nelle alberate del territorio nazionale;

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il «cancro colorato del platano», provocato dall'agente patogeno «*Ceratocystis fimbriata*» è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di «*Ceratocystis fimbriata*» sui platani esistenti nei terreni coltivati, compresi parchi, giardini, viali ed alberate, saranno annualmente disposti dalle regioni, per il tramite degli osservatori per le malattie delle piante, od uffici regionali, cui sono stati demandati i compiti degli osservatori medesimi, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

Art. 3.

La presenza della malattia dovrà essere immediatamente segnalata a cura delle regioni interessate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

Art. 4.

Le piante ritenute infette, comprese quelle immediatamente adiacenti, saranno abbattute, distrutte ed eliminate a spese dei proprietari, con relativa estirpazione, ove possibile, delle ceppaie sotto il controllo degli osservatori per le malattie delle piante, od uffici regionali competenti.

Qualora la estirpazione delle ceppaie non sia possibile, si procederà alla devitalizzazione delle ceppaie stesse o ad altri sistemi che saranno consigliati dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio. Inoltre dovrà essere distrutta sul posto la segatura di risulta, nonché disinfettato il terreno circostante la ceppaia con appropriate sostanze anticrittogamiche.

Art. 5.

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, tutte le operazioni di potatura dovranno essere eseguite solamente nei casi indispensabili e, comunque, nei periodi freddi dell'anno, iniziando dalle zone sane e procedendo verso l'epicentro della zona infetta, disinfettando man mano la superficie di taglio con prodotti appropriati e, da pianta a pianta, gli attrezzi per la potatura.

Art. 6.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei proprietari, conduttori, a qualunque titolo, dei terreni in cui vi siano platani affetti dalla malattia di cui al precedente art. 1, gli inadempienti saranno denunciati ad iniziativa dei competenti organi regionali all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 settembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

Nota alle premesse:

Il D.P.R. n. 616/1977 concerne l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (riguardante, fra l'altro, il trasferimento alle regioni di talune funzioni statali).

87G0621

DECRETO 11 settembre 1987, n. **413.**

Concessione di aiuti a favore dei produttori che sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine per vini da tavola, mosti di uva, mosti di uva concentrati e mosti di uva concentrati rettificati.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/375 del 13 luglio 1987 con la quale l'aiuto nazionale allo stoccaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti concesso in Grecia, Spagna, Italia e Francia è ritenuto compatibile con il mercato comune per la campagna di commercializzazione viticola 1987-88 fino al 15 dicembre 1987;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Attesa la necessità di disciplinare la concessione dell'aiuto anzidetto, in analogia a quanto previsto dai regolamenti CEE n. 1059/83 e n. 2405/83 della commissione per la campagna 1983-84;

Decreta:

Art. 1.

Sono concessi aiuti a favore dei produttori i quali nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente decreto ed il 15 dicembre 1987 sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine dei vini da tavola, dei mosti di uva, dei mosti di uva concentrati e dei mosti di uva concentrati rettificati.

Alla relativa spesa si farà fronte con l'apposito stanziamento previsto nel programma di interventi nazionali predisposto dall'A.I.M.A. per l'anno 1988.

Art. 2.

Gli importi degli aiuti al magazzinaggio per i prodotti di cui all'art. 1 sono fissati forfettariamente per giorno e per ettolitro, come segue:

L. 16,89 per i vini da tavola R/I, R/II e A/I e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi;

L. 20,19 per i mosti di uva;

L. 67,59 per i mosti di uva concentrati e concentrati rettificati.

Art. 3.

Alla corresponsione degli aiuti di cui al precedente art. 2 l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede secondo le modalità di cui ai regolamenti della commissione CEE n. 1059/83 del 29 aprile 1983 e n. 2405/83 del 25 agosto 1983 per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 settembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

87G0622

DECRETO 15 settembre 1987, n. **414.**

Disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1987-88.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83, del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE della commissione numero 2353/87 del 31 luglio 1987 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1987-88;

Visto il regolamento CEE della commissione numero 2102/84, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di distillare, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno di ogni Stato membro;

Attesa la necessità di integrare la normativa CEE sull'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con disposizioni nazionali che consentano di rendere possibile l'attuazione di tale normativa in modo organico ed ordinato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione nel territorio della Repubblica italiana delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1064, citata nelle premesse per la campagna 1987-88, si osservano le norme integrative del presente decreto.

Art. 2.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, oltre agli obblighi previsti all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2179/83 di cui alle premesse, lo stesso produttore vinicolo è tenuto a indicare nella casella 14 del documento di accompagnamento il quantitativo di alcole presente nei prodotti consegnati e nella casella 16 la natura di questi ultimi.

Art. 3.

Possono essere esonerati dall'obbligo delle prestazioni viniche:

a) i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna);

b) i produttori vinicoli dell'intero territorio nazionale la cui produzione, nella campagna 1987-88, non superi i 40 ettolitri di vino, a condizione, in entrambi i casi, che i relativi sottoprodotti siano «ritirati sotto controllo» ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83 citato nelle premesse.

A tal fine, i produttori di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo debbono far pervenire, almeno settantadue ore prima del giorno dell'inizio delle relative operazioni, all'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, una comunicazione con l'indicazione del luogo del deposito dei sottoprodotti, della loro natura e quantità nonché del giorno e dell'ora di inizio delle operazioni che rendono i sottoprodotti in causa inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, provvederà, qualora richiesto dal produttore interessato, al rilascio di un attestato della loro avvenuta utilizzazione.

Art. 4.

Per i produttori che consegnano vino di loro produzione alla industria dell'aceto, il quantitativo di alcole espresso in alcole puro, contenuto nei vini consegnati a tale industria, è detratto dal quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino che, eventualmente, deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell'art. 35, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/87 citato nelle premesse.

Gli acetifici, all'atto del ricevimento del vino da parte degli obbligati alle prestazioni viniche che intendono con detta consegna avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, devono compilare a ricalco una bolletta contenente almeno gli elementi di cui al modello *A* allegato al presente decreto, in quattro copie da destinare come indicato nelle note in calce al modello stesso.

Delle due copie delle bollette consegnate al produttore conferente, una va da questo tenuta a disposizione degli organi di vigilanza e l'altra va allegata all'eventuale domanda intesa a fruire dei benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Art. 5.

Le vinacce e le fecce devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine di trenta giorni da quello della loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il giorno stesso della loro separazione dai mosti o dai vini.

La consegna del vino all'aceteria in assolvimento dell'obbligo delle prestazioni viniche deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 luglio 1988.

Art. 6.

La gradazione alcolometrica, determinata per distillazione delle vinacce, delle fecce ed, eventualmente, del vino avviato alla distillazione o all'acetificio dagli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilita per grado/quintale o grado/ettolitro.

In mancanza di accordo fra le parti la gradazione alcolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dagli uffici competenti per territorio dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari.

Le relative spese di analisi saranno a carico delle parti e dovranno essere ripartite in ugual misura.

Art. 7.

Il distillatore, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di introduzione in distilleria delle vinacce, delle fecce ed, eventualmente, del vino da distillare da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, deve rilasciare un'attestazione, mediante bolletta, che contenga almeno gli elementi di cui al modello *B* annesso al presente decreto, da compilare, a ricalco, in cinque copie da destinare come indicato nelle note in calce al modello stesso.

Qualora la distillazione venga effettuata dal produttore vinicolo stesso quale distillatore riconosciuto, l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari.

I distillatori devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di prodotto ricevuto.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro della materia prima serie *C*, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura del distillatore, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per aver avviato le vinacce alla estrazione dell'enocianina;

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per aver ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 8.

Le bollette, di cui ai precedenti articoli 4 e 7, devono essere numerate progressivamente, a cura del titolare dell'acetificio e del distillatore, e timbrate dall'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari.

Art. 9.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi alle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini delle norme vigenti in materia, è esercitata dagli uffici competenti per territorio dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 settembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. ....

L'obbligato alle prestazioni viniche (2)... con residenza o sede in .... ha consegnato in data odierna all'acetificio .... le seguenti quantità di vino hl .... del tipo .... provenienti dalla zona (3) .... con gradazione effettiva di .... per complessivi gradi alcole .... per la produzione di aceto a parziale liberazione dell'obbligo delle prestazioni viniche.

Estremi della bolletta di accompagnamento.................................
....

Estremi della dichiarazione di produzione (4).............................
....

Roma, ...

Per l'acetificio

....

Il conferente

....

---

(1) La bolletta va compilata in quattro esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi; il quarto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti dell'acetificio.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona: C/1b o C/2 o C/3/b.

(4) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la dichiarazione è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

MODELLO *B*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. ....

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) .... con residenza o sede in .... ha consegnato in data .... alla distilleria .... le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ottenute nella zona (3) ....

per la produzione di alcool (4);

per la produzione di acquavite (4),

a liberazione $\frac{\text{totale}}{\text{parziale}}$ (4) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

MATERIE PRIME	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate.	Q.li	....	....	....	....	....
Vinacce parzialmente fermentate.	Q.li	....	....	....	....	....
Fecce di vino.	Q.li	....	....	....	....	....
Vino.	Hl	....	....	....	....	....

Estremi della bolletta di accompagnamento .... (7).

Estremi della dichiarazione di produzione .... (8).

Nel caso che il conferente di materie vinose abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonché la residenza o la sede di questi ....

Data, ...

Il conferente

Il distillatore

---

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in cinque esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi; il quarto per il comune competente per territorio; il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona C/1b, C/2 o C/3/b a seconda della provenienza del prodotto.

(4) Cancellare le voci che non interessano.

(5) Indicare la quantità complessiva di alcool conferita con i singoli prodotti.

(6) Indicare la quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e delle code.

(7) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la dichiarazione è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

87G0623

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
1) Alkiform	Chimica Tandoi S.r.l., codice fiscale 04878990581, Roma, via Roberto Paribeni, 21	2.573
2) Nuovo Blu	Re.Le.Vi. S.p.a., codice fiscale 00513600205, Rodigo (Mantova), via Postumia, 1	10.487
3) Ideal D	IDAFF di Emma Lambiase, codice fiscale LMB MME 29E56 C361E, Fisciano (Salerno), via Ponte Don Melillo, 9	9.451
4) Puliwat anticalcareo disinf.	Re.Le.Vi. S.p.a., codice fiscale 00513600205, Rodigo (Mantova), via Postumia, 1	9.540
5) Cannula rettale Ruesch in PVC	Willy Ruesch (Germania Occidentale) rappr. dalla Pabisch S.p.a., codice fiscale 00745140152, Milano, via Fogazzaro, 36	12.843

87A8232

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industrie ceramiche Castelvetro*, unità di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 18 marzo 1987, n. 009107, pag. 2, punto 9).

2) *S.p.a. Aermacchi - Costruzioni aeronautiche gruppo aeronautica Macchi*, unità site nella provincia e nel comune di Varese:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

3) *S.p.a. Sperry* ora *Unisis Italia*, con sede in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 1° marzo 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

4) *S.r.l. Tintoria Silan* di Carpi (Modena):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
causale: crisi aziendale.

5) *Officine Galileo* di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

6) *S.p.a. Pirelli coordinamento pneumatici* di Milano:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

7) *Cartiera del Timavo e del Sole*, stabilimento di S. Giovanni di Duino (Trieste), già cartiera del Timavo:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

8) *S.p.a. Nuovo Pignone*, stabilimento di Massa:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

9) *S.p.a. Burgopack stampa trasformazione imballaggi*, con sede e stabilimento in Lugo di Vicenza (Vicenza):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

10) *S.p.a. Stabilimento tipografico piacentino* di Piacenza:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
delibera CIPI: 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° ottobre 1986; art. 37 della legge n. 416/81.

11) *S.a.s. Seri* di Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° gennaio 1986; art. 37 della legge n. 416/81.

12) *S.p.a. Nuova Ser.Tico.* di Roma:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 giugno 1986; art. 37 della legge n. 416/81.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Sol industrie S.p.a.*, sede Monza (Milano) e unità produttiva di Piombino (Livorno):
periodo: dal 17 marzo 1986 al 15 marzo 1987.

2) *Tos.Co.Mont S.r.l.*, Piombino (Livorno):
periodo: dal 5 marzo 1984 al 3 marzo 1985.

3) *Tos.Co.Mont S.r.l.*, Piombino (Livorno):
periodo: dall'11 marzo 1985 al 9 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Morgexcarbo*, con sede legale in Morgex (Aosta), stabilimento in Morgex (Aosta) e sede amministrativa e commerciale in Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° gennaio 1985.

2) *S.p.a. Belleli*, unità di Taranto presso il centro siderurgico della società Nuova Italsider di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 18 giugno 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1985: dal 1° agosto 1984.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Betacom*, con sede in Milano e stabilimento in Cernusco sul Naviglio (Milano):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 18 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

2) *S.p.a. 3 C Industriale*, con sede in Milano, unità di Milano e Gaggiano (Milano):
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

3) *Società industrie alimentari molisane*, con sede e stabilimento in Campobasso:
periodo: dal 19 maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 18 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

4) *Società industrie alimentari molisane*, con sede e stabilimento in Campobasso:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 18 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

5) *S.p.a. Italtel telematica*, uffici regionali dislocati sul territorio nazionale:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985 (validità triennale);
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985: dal 24 gennaio 1985.

87A8673

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1987, registro n. 18 Difesa, foglio n. 257, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Ghelfi Giovanni, nato l'11 febbraio 1923 a Pontremoli (Massa Carrara). — Prescelto a partecipare alla eliminazione di un centro di fuoco tedesco, a presidio di un tratto di linea ferroviaria, si poneva d'iniziativa al comando di un gruppo di partigiani e lo portava all'attacco. Nell'assalto, apertosi il passo con le bombe a mano, cadeva da prode, sotto intenso fuoco, alla testa dei compagni che, trascinati dall'esempio, conquistavano l'obiettivo, infliggendo perdite ai difensori e costringendone alla resa i superstiti. — Guinadi di Pontremoli (Massa Carrara), 8 aprile 1945.

Croce

Vignut Adelchi, nato il 29 dicembre 1924 a Fiumicello (Udine). — Nelle difficili condizioni ambientali delle impervie terre di Slovenia, combattè coraggiosamente per la libertà dei popoli secondo le migliori tradizioni garibaldine. Sorpreso con il suo reparto da forze soverchianti nemiche, rifiutò la resa e affrontò impavido l'avversario. Benché ferito, dimostrò notevole abnegazione e continuò a sparare. Portato all'ospedale da campo, decedette in seguito alle ferite riportate. — Korenje (Slovenia), 20 ottobre 1944.

87A8820

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica del «Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia», in Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1987, atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 160, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del «Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia», in Genova.

87A8844

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 10

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 Mod. 241 D.P. — Data: 20 febbraio 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Reggio Calabria. — Intestazione: Michele Vomera, nato ad Anoia il 17 giugno 1927. — Titoli di debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 2.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A8543

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Lecco (Como), Bagheria (Palermo), Guidonia Montecelio (Roma), Ivrea (Torino), Porto Torres (Sassari) e Cava de' Tirreni (Salerno) della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Roma della classe 1/*A* e di Grosseto della classe 1ª/B;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Lecco, Bagheria, Guidonia Montecelio, Ivrea, Porto Torres e Cava de' Tirreni della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Roma della classe 1ª/*A* e di Grosseto della classe 1ª/B.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali - Servizio segretari comunali e provinciali - Divisione personale, non oltre il 25 novembre 1987, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che intendono partecipare a più di uno dei concorsi indetti con il presente bando dovranno inviare, con un unico plico, tutte le domande relative alle sedi alle quali intendono partecipare e tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni citate nel seguente art. 5.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di seconda classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe seconda indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 30 settembre 1987

p. *Il Ministro:* RUSSO

87A8893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1986, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 367, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle vacanze del personale, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 958/1986 il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedate senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità scientifica, classica o degli istituti tecnici femminili, abilitazione magistrale, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, stenodattilografo in lingue estere, contabile d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare, a pena di nullità:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità allo schema di domanda allegato. Non si terrà conto altresì delle domande non firmate dal candidato.

L'amministrazione non assume alcuna repsonsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 4.

Prove e sede di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Prove scritte:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;

b) nozioni di contabilità di Stato;

c) elementi di economia politica;

d) elementi di statistica.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 10 dicembre 1987, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario d'esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia della esclusione dal concorso, disposta con decreto ministeriale motivato, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al primo comma, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione IV - Sezione II, via Flavia n. 6, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla prova orale, i documenti, redatti in conformità alla legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché altre disposizioni di legge in materia.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione V Via Flavia n. 6 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico in carta legale, rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza o da un medico militare o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi della attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e a seconda dei casi il certificato estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di Polizia, sono esonerati dal presentare il cerificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7). In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1987
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 314

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 5.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione IV Sezione II Via Flavia n. 6 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello)................... nato a .... (provincia ....) il .. .. domiciliato in.. .... c.a.p. .. .. (provincia di....... ....) via .. .. n. .... .., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché.. (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di.. conseguito presso.. via .... città .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente.. (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione.................................. con la qualifica di .... dal .... ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione........................ con la qualifica di .... dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)..

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma .... (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il ....»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di ....»; ovvero «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

87A8823

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da centoquarantasette a duecentoventotto, del numero dei posti del concorso a cassiere dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1984, registro n. 41 Finanze, foglio n. 262, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a centoquarantasette posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo dei cassieri degli uffici del registro;

Considerato che attualmente risultano disponibili ottantuno posti peraltro già autorizzati — ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 — dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 19 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1985, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 282;

Considerato altresì l'urgente necessità di conferire i suddetti ottantuno posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio degli uffici del registro;

Ritenuto, pertanto, che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio, si rende necessario elevare il numero dei posti già messi a concorso con il citato decreto ministeriale 26 marzo 1984, utilizzando gli ottantuno posti autorizzati di cui innanzi;

Considerato che il numero dei candidati (circa quattromilacentoquarantanove) che hanno sostenuto le prove scritte del concorso in parola offre comunque ampia possibilità di selezione;

Decreta:

I posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo dei cassieri degli uffici del registro, messi a concorso con decreto ministeriale 26 marzo 1984, indicato nelle premesse, sono aumentati da centoquarantasette a duecentoventotto fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Abruzzo	n.	5
Basilicata	»	5
Calabria	»	5
Campania	»	4
Emilia-Romagna	»	18
Friuli-Venezia Giulia	»	19
Lazio	»	8
Liguria	»	8
Lombardia	»	44
Marche	»	5
Molise	»	3
Piemonte	»	29
Puglia	»	3
Sardegna	»	13
Sicilia	»	5
Toscana	»	15
Provincia autonoma di Trento	»	9
Umbria	»	7
Veneto	»	23

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: GUARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1987
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 81

87A8892

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per tecnico dei fari nel ruolo della ex carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo).

Sono disponibili, nel ruolo della ex carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, tredici posti di tecnico dei fari spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo) già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

I militari che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata, nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande, immediatamente dopo la loro presentazione, dovranno essere trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i militari che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 20 della precitata legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

I militari prescelti, che, all'atto della comunicazione della avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino cessati dal servizio continuativo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai militari che saranno nominati all'impiego civile competerà il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, rideterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344; i medesimi verranno inquadrati nel profilo professionale che verrà attribuito ai tecnici dei fari.

I concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti:

lettura ed interpretazione di alcuni schemi tecnici elementari tratti dalle istruzioni d'impiego delle apparecchiature in uso presso il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Il giorno, l'ora ed il luogo della prova pratica saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1986 concernente la delega di firma del Ministro ai Sottosegretari di Stato.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 15 aprile 1987

p. *Il Ministro:* BISAGNO

Elenco notizie

Grado, cognome, nome e matricola ....

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) ....

Data e luogo di nascita ....

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato ....

Data conseguimento pensione vitalizia ....

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) ....

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ....

Eventuali sedi di gradimento ....

Data, ...

Firma ....

Visto del comando: ....

87A8617

UNIVERSITÀ DI MILANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico di radiologia medica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7-8 del 14-21 febbraio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 18 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1983, registro n. 5, foglio n. 201, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico di radiologia medica di ruolo presso l'istituto di radiologia della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A8562

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a sette posti di tecnico

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7-8 del 14-21 febbraio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 18 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1983, registro n. 9, foglio n. 166, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a sette posti di tecnico in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari presso l'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A8561

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso la facoltà di giurisprudenza, viale Pio X, 102, Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 ottobre 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 21 ottobre 1987, ore 9.

87A8980

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ingegnere per il servizio n. 1 presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere per il servizio n. 1 (indirizzo elettrotecnico, meccanico, chimico, civile per la difesa del suolo e la pianificazione industriale, civile, elettronico), presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

87A8807

REGIONE VENETO

Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 15

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale per l'unico servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso del presidio ospedaliero, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Donà di Piave (Venezia).

87A8799

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario responsabile del presidio poliambulatoriale presso l'unità sanitaria locale n. 15.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario responsabile del presidio poliambulatoriale presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Donà di Piave (Venezia).

87A8800

Concorso ad un posto di assistente medico di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di chirurgia generale, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Badia Polesine (Rovigo).

87A8806

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 108 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Casalecchio di Reno (Bologna).

87A8804

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia presso l'unità sanitaria locale BA/15

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia presso l'unità sanitaria locale BA/15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 159 del 24 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Mola di Bari (Bari).

87A8798

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale LE/11

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale LE/11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 159 del 24 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Casarano (Lecce).

87A8802

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

due posti di agente tecnico - addetto materasseria;
due posti di agente tecnico - addetto servizi vari;
quattro posti di agente tecnico - addetto cucina;
un posto di operatore tecnico - necroforo;
un posto di operatore tecnico - addetto magazzino;
due posti di operatore tecnico - addetto guardaroba;
ventidue posti di ausiliario socio-sanitario (di cui quattordici per l'assistenza domiciliare anziani).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. n. 38 - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piana di Lucca (Lucca).

87A8801

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di aiuto ospedaliero di radiologia;
due posti di assistente medico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale in Poggibonsi (Siena).

87A8803

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Ruolo sanitario:

un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Tolmezzo (Udine).

87A8863

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso a quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio, presso il laboratorio centrale di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio del personale dell'ente in Milano.

87A8805

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 234 del 7 ottobre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione di sei unità, riservati a laureati e tecnici.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in Padova: Concorsi pubblici, per titoli e prove, a tre posti di agente tecnico e, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore amministrativo.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico a dieci posti di assistente tecnico presso l'Università di Torino
(Bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 14 settembre 1987)

Nel programma d'esame allegato al bando di concorso citato in epigrafe, alla prima colonna della pagina 53 e alla prima e seconda colonna della pagina 54 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «concorso pubblico, per titoli ed esami», leggasi: «concorso pubblico, per esami».

87A8931

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 1987, n. 172, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 5 maggio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

a pag. 4, all'art. 1, punto 6), penultimo rigo, dove è scritto: «secondo», leggasi: «contenuto»;

a pag. 6, paragrafo relativo a «Puntini colorati», al terzo rigo dei rispettivi capoversi x, y, z, dove è scritto: «complessivo», leggasi: «complessiva»;

a pag. 8, scheda n. 2, nella colonna «Carta per moduli continui» vanno aggiunti due asterischi (**) di richiamo della nota a piè pagina;

a pag. 9, scheda n. 3, il titolo della colonna «Carta per riprografia a toner secco (per macchine $\leqslant$ copie/min.)» deve leggersi: «Carta per riprografia a toner secco (per macchine $\leqslant$ 40 copie/min.)»;

a pag. 10, scheda n. 4, nella colonna relativa a «Carta per disegno» l'indicazione: «$\geqslant$ 90» deve essere allineata con la nona riga delle caratteristiche relative all'«Opacità su fondo carta»;

a pag. 11, scheda n. 5, nella colonna relativa a «Carta supporto per diazotipia», alla seconda riga dove è scritto: «65-70-100», leggasi: «60-75-100»;

a pag. 12, scheda n. 6, nella colonna «Carta naturale per stampa offset (per uso giornale) (*) (**) (***)» dove è scritto: «da 100 a 130», leggasi: «da 100 a 300»;

a pag. 13, scheda n. 7, nel primo asterisco della nota a piè pagina dove è scritto: « ... il caucciù non deve essere pulito prima di una bobina prima di 10.000 fogli», «leggasi: « ... il caucciù non deve essere pulito prima di una bobina *oppure* prima di 10.000 fogli».

87A8835

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	200.000
	semestrale	L.	110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	82.000
	semestrale	L.	44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	annuale	L.	313.000
	semestrale	L.	172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221